



Stagione Sportiva 2023/2024

Comunicato Ufficiale N° 46 del 24/11/2023

**1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.**

**2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.**

**3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE**

**4. DECISIONI DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE**

**4.1 RICORSO EX ART. 138 c. 2 C.G.S. DELLA SOCIETÀ A.S.D. FLACCO VENOSA AVVERSO  
MANCATA ISCRIZIONE AL CAMPIONATO PROVINCIALE UNDER 15 CALCIO A 11**

Il **TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE - C.R. BASILICATA**, composto dagli **Avv.ti: Antonello Mango - Presidente - Rocco Mario Ceraldi e Loredana Satriani - Componenti**, nella seduta in camera di consiglio del **24/11/2023** ha pronunciato la seguente

**DECISIONE**

sul ricorso proposto dalla società **A.S.D. Flacco Venosa**, nella persona del suo legale rappresentante p.t., con sede in Venosa al Vico Virgilio n° 7 - (PEC: asdflaccovenosa@pec.it);

**CONTRO**

il **Comitato Regionale Basilicata**, in persona del Presidente legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli Avv.ti Luis Vizzino e Mariano Colucci e domiciliato presso il loro studio in Via del Gallitello n° 47 in Potenza - (PEC: luis.vizzino@pec.it - colucci.mariano@cert.ordineavvocatipotenza.it);

Con notifica anche a:

**Lega Nazionale Dilettanti**, con sede in Roma in Piazzale Flaminio, n° 9, in persona del Presidente legale rappresentante p.t., PEC: lnd@pec.it, non costituita;

**AVVERSO**

la mancata iscrizione al Campionato Provinciale Under 15 Calcio a 11, come evincibile dai Comunicati Ufficiali n° 24 del 25/10/2023 e n° 26 del 31/10/2023 - Delegazione Provinciale di Potenza - Stagione Sportiva 2023/2024 - del Comitato Regionale Basilicata, a firma del Segretario Santo Caruso e del Delegato Provinciale Antonio Di Benedetto, nella parte in cui nella sezione "Organico e disponibilità campi Under 15" non figura la società A.S.D. Flacco Venosa.

Visto il ricorso e i relativi allegati;

vista la memoria difensiva e i relativi allegati;

visti tutti gli atti della causa;

udite le parti presenti.

Con ricorso depositato a mezzo pec del 10/11/2023 e comunicato, in pari data, al Comitato Regionale Basilicata, la società A.S.D. Flacco Venosa, per il tramite del suo legale rappre.te p.t, ha impugnato i Comunicati Ufficiali n° 24 del 25/10/2023 e n° 26 del 31/10/2023 - Delegazione Provinciale di Potenza - Stagione

Sportiva 2023/2024, che non hanno previsto la partecipazione della odierna ricorrente al Campionato Provinciale di Potenza Under 15 Calcio a 11 - Stagione Sportiva 2023/2024.

Sostiene, in buona sintesi, la A.S.D. Flacco Venosa, *in primis* che al momento dell'iscrizione, per mero errore materiale dovuto all'automaticità con la quale il sistema telematico riporta alcuni dati tratti dalle precedenti domande di iscrizione, la richiesta presentava l'indicazione del Calcio a 5 e non già quella del Calcio a 11 (come nelle intenzioni della ricorrente odierna); in secondo luogo, che, l'intenzione di prender parte al Campionato di Calcio a 11 deriva dalla circostanza che il campo sportivo indicato per disputare le partite casalinghe ha i requisiti esclusivamente per Campionati di Calcio a 11; in terzo luogo che in data 23/10/2023, a distanza di 13 giorni dal termine ultimo per l'iscrizione al Campionato Under 15 Provinciale di Calcio a 11, ma prima della pubblicazione dei Comunicati Ufficiali n° 24 del 25/10/2023 e n° 26 del 31/10/2023 - Delegazione Provinciale di Potenza - Stagione Sportiva 2023/2024 - con l'elencazione delle squadre ammesse, veniva comunicato al Comitato Regionale Basilicata l'errore in cui si era incorsi chiedendo indicazioni sul come rimediare, per cui chiede di essere riammessa, per la Stagione Sportiva 2023/2024, al Campionato Provinciale Under 15 - Calcio a 11.

Con provvedimento dell'11/11/2023, notificato a tutte le parti, il Tribunale Federale Territoriale - C.R. Basilicata, fissava l'udienza in data 23/11/2023, alle ore 16:00, presso la sede del Comitato Regionale Basilicata, sita in Via Robert Mallet n. 1, per prendere in esame il ricorso che qui ci occupa.

Con memoria difensiva a mezzo pec del 17/11/2023, debitamente notificata alla ricorrente e alla Lega Nazionale Dilettanti, si sono costituiti per il Comitato Regionale Basilicata gli Avv.ti Luis Vizzino e Mariano Colucci.

Il ricorso, così come proposto, non è meritevole di accoglimento.

Innanzitutto, occorre precisare che, in data 07/09/2023, il Comitato Regionale Basilicata pubblicava il C.U. n° 11 - Delegazione Provinciale di Potenza - nel quale poneva come termine per l'iscrizione al Campionato di Under 15 S.S. 2023/2024 il 30/09/2023 e con previsione per le società interessate di presentare, contestualmente alla domanda di iscrizione, entro il termine suddetto, il deposito o la dimostrazione di aver effettuato il versamento dell'importo dovuto.

Con C.U. n. 28 del 04/10/2023 nonché con C.U. n° 17 del 04/10/2023 - Delegazione Provinciale di Potenza - veniva stabilita la proroga al 10 ottobre del termine di iscrizione per le Categorie dell'Attività Provinciale Under 15 - Calcio a 11.

Nello stesso C.U. veniva rammentata la vigenza della procedura di "dematerializzazione", nello specifico che la documentazione stampata al termine dell'inserimento dei dati, debitamente compilata e firmata, in ogni sua parte, dal Rappresentante Legale e dagli altri dirigenti, necessita di scansione e obbligatoria trasmissione telematica nel termine suindicato.

*Ad abundantiam*, si richiama il C.U. n. 3 del 06/07/2023 secondo cui tutte le Società, comprese quelle di nuova affiliazione, dovranno effettuare online sul sito [www.lnd.it](http://www.lnd.it) alla voce SPORTELLO - SERVIZI SOCIETÀ le iscrizioni ai vari Campionati, entro i termini e in ossequio alle modalità indicate.

Ebbene, proprio dai documenti allegati al ricorso della A.S.D. Flacco Venosa, così come da dichiarazione e volontà della medesima, si evince che la domanda di

iscrizione veniva compilata ed inoltrata per la partecipazione al Campionato Under 15 - Calcio a 5.

Giova rammentare che la procedura di dematerializzazione (firma elettronica) e il termine indicato per ogni rispettivo campionato, non ammette deroghe.

A nulla rileva, in questa sede, l'aver accluso, alla domanda di iscrizione, il nulla osta di disponibilità di un campo di giuoco adibito per la disputa di gare di Calcio a 11, atteso che ciò che assume carattere prioritario è l'aver inoltrato domanda di iscrizione al Campionato di Calcio a 5.

Ancora; solo in data 23/10/2023, a distanza di ben 13 giorni dal termine ultimo previsto per l'iscrizione al Campionato di Calcio a 11 - Under 15 - la ricorrente odierna, come per sua stessa ammissione, prendeva contezza, ravvedendosi, dell'errore in cui era incorsa, quindi abbondantemente oltre il *dies ad quem*, ragion per cui non assume alcun valore la circostanza secondo la quale la ricorrente si sarebbe resa conto dell'errore commesso "ben prima della pubblicazione del comunicato con l'elenco delle squadre ammesse".

Alcun addebito, quindi, può essere mosso al Comitato Regionale Basilicata, né allo stesso compete un'opera di interpretazione delle intenzioni delle società e procedere d'ufficio ad iscrivere le stesse ai campionati.

Sicché, con C.U. n° 36 del 27/10/2023, così come riportato anche sul C.U. n° 25 di pari data - Delegazione Provinciale di Potenza - si procedeva alla variazione dell'attività della società A.S.D. Flacco Venosa da Puro C5 a Settore Giovanile e Scolastico.

Per tali motivi, alcuna nullità può essere ravvisata nei Comunicati Ufficiali n° 24 del 25/10/2023 e n° 26 del 31/10/2023 - Delegazione Provinciale di Potenza - Stagione Sportiva 2023/2024, che non hanno previsto la partecipazione della odierna ricorrente al Campionato Provinciale di Potenza Under 15 - Calcio a 11 - Stagione Sportiva 2023/2024.

Ai fini, poi, dell'applicazione dell'errore scusabile, non sono sufficienti la semplice buona fede e l'esistenza di fattori soggettivi, ma occorre che obiettivamente l'errore tragga origine da incertezze o difficoltà di interpretazione delle norme (cfr. **Corte Federale D'Appello, Sez. Unite, 8/2023-2024**). In altre parole, l'errore può essere scusabile soltanto se inevitabile ed incolpevole, e quindi derivi da un'impossibilità oggettiva o soggettiva, non rimproverabile, di conoscere o comprendere pienamente il precetto oppure di osservare lo stesso (**ex multis: Corte Federale D'Appello, Sez. I, n. 44/2019-2020; Corte Federale d'appello, Sez. IV, n. 104/2022-2023**). Inoltre - secondo un orientamento - esso potrebbe concernere solo l'erronea applicazione di disposizione processuale e non di carattere sostanziale, come nel caso di specie (cfr. **Alta corte di Giustizia Sportiva n. 25/2012; Alta Corte di Giustizia sportiva n. 3/2013; Alta Corte di Giustizia Sportiva n. 30/2013**), né appaiono situazioni idonee a giustificare l'operato della società e applicare la scriminante invocata sulla base della buona fede in quanto al Collegio si palesa evidente l'ingiustificata assenza di diligenza. V'è di più; non è richiesta, nell'attuale ordinamento, l'individuazione di un "dolo generico", ma è sufficiente l'elemento soggettivo della "colpa" (cfr. **Corte Federale D'Appello, Sez. IV, n. 12/2023-2024**).

Alcun dubbio, inoltre, esiste circa la perentorietà del termine del 10/10/2023 per quanto finora esposto, atteso anche che i requisiti prescritti per l'ammissione al Campionato Under 15 - Calcio a 11 - devono essere tutti posseduti alla data prevista. È prevista, in particolare, una disciplina estremamente

rigorosa, rivolta a conseguire, ad una data prestabilita (costituente un vero e proprio termine invalicabile), la prova del possesso, da parte della singola società, di tutti i requisiti richiesti. Il termine di cui sopra, peraltro, è qualificato espressamente come perentorio e tale qualificazione di per sé è sufficiente ad indicare senza equivoci la natura del termine *de quo* (cfr. **Corte Federale D'Appello - Sezioni Unite - Decisione/0043/CFA/2023-2024**) In altre parole, nell'ambito di una procedura ammissiva quale quella di iscrizione ai campionati, caratterizzata dalla perentorietà del termine all'uopo fissato, il possesso dei requisiti a tal fine richiesti deve necessariamente avvenire entro la scadenza fissata, pena, in caso contrario, la non valutabilità/esclusione dal campionato. Né può invocarsi, per quanto finora argomentato e nel caso di specie, il ricorso ad ipotesi di forza maggiore/imprevedibilità circa il mancato rispetto della perentorietà del termine.

Accertato il mancato rispetto della procedura di iscrizione al Campionato Under 15 - Calcio a 11 - entro la scadenza ultima del 10/10/2023, le successive richieste di rettifica e riconoscimento errore, come evidenziato sopra, sono avvenute oltre il suddetto termine, non potendo intendersi quale data ultima quella relativa al giorno in cui il Comitato Regionale Basilicata pubblica l'elenco delle società aventi diritto al relativo campionato.

Questa soluzione, oltre che coerente con la lettera della previsione in commento, è giustificata dal principio della *par condicio* delle società aspiranti alla partecipazione al relativo campionato.

Consentire, nel caso dell'A.S.D. Flacco Venosa, una deroga del termine e/o una riammissione al Campionato Under 15 - Calcio a 11 - avrebbe comportato/comporterebbe una vistosa e inaccettabile violazione della esigenza di salvaguardia del superiore principio di *par condicio* ed una perdurante incertezza in ordine ai soggetti effettivamente legittimati a partecipare al relativo campionato (cfr. **Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. controversie di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche, n. 55 del 2021**) e delle regole di corretta concorrenza tra tali società, che esigono da parte di tutte, con le stesse modalità, il corretto assolvimento degli adempimenti previsti.

Per completezza, si rileva, altresì, che con comunicazione e-mail del 31 ottobre 2023, così come da documentazione depositata dalla difesa del Comitato Regionale Basilicata ed inviata alla segreteria di quest'ultimo, acquisita al prot. del 02/11/2023, la A.S.D. Flacco Venosa confermava la propria partecipazione al Campionato Under 15 - Calcio a 5.

**P.Q.M.**

il **TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE - C.R. BASILICATA**, così delibera:

- **Rigetta** il ricorso dalla **A.S.D. Flacco Venosa** proposto avverso i Comunicati Ufficiali n° 24 del 25/10/2023 e n° 26 del 31/10/2023 - Delegazione Provinciale di Potenza - Stagione Sportiva 2023/2024, che non hanno previsto la partecipazione della odierna ricorrente al Campionato Provinciale di Potenza Under 15 - calcio a 11 - stagione sportiva 2023/2024;
- **Dispone** incamerarsi la tassa reclamo;

- **Manda** alle Segreterie di **C.R.B.** e **TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE - C.R. BASILICATA** per le conseguenti attività di loro competenza.

**Publicato in Potenza ed affisso all'albo del C.R. Basilicata il 24/11/2023**

Il Segretario  
(Rocco Leone)

Il Presidente  
(Emilio Fittipaldi)